

CONVENZIONE

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia, (C.F. 04570621005), integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede legale in Roma, Via Yser n. 14, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04570621005 R.E.A. 779760, in questo atto legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Mauro Masi, nato a Civitavecchia il 26.08.1952, con i poteri a lui spettanti in forza dell'art. 17.1 dello Statuto della Consap S.p.A.

e

SARA S.P.A., con sede legale in Roma, via Po' n. 20, in qualità di Impresa Disegnata, con provvedimento dell'IVASS, per le regioni Toscana, Umbria, Calabria e Sicilia - di seguito denominata "Impresa",

VISTO

- gli articoli 302 del Codice delle Assicurazioni Private emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, "CAP") e 33 del Regolamento emanato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 98/2008, così come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 136/2014 (di seguito, "Regolamento"), in base ai quali l'Impresa designata dall'IVASS provvede alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, di seguito denominato "Fondo";
- il provvedimento IVASS n. 33 del 19 maggio 2015 di designazione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento;

- l'art. 36, comma 1, del Regolamento, in base al quale le somme anticipate dall'Impresa sono rimborsate dal Fondo secondo Convenzioni stipulate tra l'Impresa ed il Fondo, soggette all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito l'IVASS;
- la delibera del 1° dicembre 2014 di approvazione del testo della Convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione della Consap, su parere favorevole del Comitato del Fondo, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento;
- la nota dell'IVASS n. 97938/15 del 06/08/2015 recante il parere favorevole all'approvazione della Convenzione tra Consap/FGVC e l'Impresa, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del Regolamento;
- l'art. 36, comma 2, del Regolamento che indica gli argomenti da regolarsi in Convenzione;

PREMESSO CHE

- per le attività oggetto della Convenzione, l'impresa è tenuta al rispetto del Codice etico di Consap S.p.A., il cui testo è pubblicato sul sito di quest'ultima, delle normative vigenti di carattere generale e, in particolare, all'osservanza dei dettati normativi in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. n. 231/2001), di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003);
- i rapporti basati sul mandato ex lege di cui al Regolamento sono esclusivamente intercorrenti tra Fondo e l'impresa la quale è responsabile a tutti gli effetti dell'attività svolta dalla società di service mandataria ove indicata nel provvedimento di designazione IVASS;
- in base a quanto disposto dagli artt. 33 e 36 del Regolamento, il Fondo - nello spirito di correttezza operativa - può relazionarsi direttamente con le società di service per ciò che attiene lo svolgimento delle attività di liquidazione dei danni in sede stragiudiziale e delle azioni di recupero;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Parte I

Istruttoria e Liquidazione del danno

Art. 1

Fermo restando il rispetto dei termini di cui al successivo articolo 4, l'Impresa è comunque tenuta – nello spirito di massima disponibilità, collaborazione e trasparenza nei confronti dell'utenza danneggiata – ad istruire i sinistri sulla base della normativa vigente in materia e delle direttive impartite dal Fondo.

Nell'attività di liquidazione dei danni, l'Impresa – nel rispetto di criteri rigorosi relativi all'istruttoria dei sinistri – valuta tutti gli elementi indiziari che, laddove precisi e concordanti, potranno essere valorizzati al fine di evitare l'instaurarsi di onerosi contenziosi a carico dell'utenza danneggiata, nonché di imporre ai danneggiati oneri probatori talvolta impossibili da assolvere.

In ogni caso, nelle situazioni in cui, ad avviso del Fondo, possano determinarsi potenziali pregiudizi per l'utenza danneggiata, il Fondo stesso può avocare a sé l'istruttoria di uno o più sinistri, dando poi disposizioni all'Impresa e/o alla società di service per la relativa definizione.

Art. 2

L'Impresa è tenuta a mettere a disposizione dell'utenza danneggiata strutture adeguate, assicurando anche relativamente alla loro presenza sul territorio, un accesso agevole e rapido tramite utenze telefoniche, collegamenti online e orari prestabiliti di accesso per il pubblico.

Sarà, altresì, onere dell'Impresa informare il Fondo delle variazioni della propria struttura.

Nelle ipotesi di significative variazioni della struttura, la comunicazione va inviata anche ad IVASS.

Art. 3

L'Impresa deve:

- fornire, su richiesta del Fondo, le informazioni relative alle attività svolte dai propri professionisti;
- nella liquidazione dei compensi, richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione svolta dal legale di controparte, indicando il relativo corrispettivo separatamente nella quietanza;
- in caso di pagamento diretto dei compensi al legale di controparte a seguito di definizione del sinistro in transazione, darne comunicazione alla parte danneggiata;

Art. 4

L'Impresa si impegna a:

- 1) aprire sollecitamente il sinistro e trasmettere i dati al Fondo in via telematica, nonché entro 45 giorni (salvo quelli occorrenti per l'inoltro della richiesta di benestare e il rilascio dello stesso) dal pervenimento della denuncia all'Ufficio competente per la trattazione, riscontrare l'utenza danneggiata provvedendo a:
 - respingere la richiesta in mancanza dei necessari requisiti;
 - formulare in via transattiva proposta di liquidazione, qualora la pratica sia completa in punto di an e quantum;
 - chiedere documentazione integrativa;
- 2) pervenuto l'ultimo atto istruttorio:
 - entro 60 giorni rigettare la richiesta, specificando i motivi per i quali la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento;
 - entro 90 giorni (salvo quelli occorrenti per l'inoltro per la richiesta di benestare e il rilascio dello stesso) formulare in via transattiva proposta di liquidazione;
- 3) ricevuto l'atto di transazione debitamente sottoscritto, provvedere sollecitamente – e comunque non oltre 15 giorni – al pagamento dell'indennizzo.

Art. 5

L'Impresa a norma dell'art. 36, n. 2, lett. f) del Regolamento – nei casi indicati da apposite disposizioni emanate dal Fondo – prima di procedere alla liquidazione dei sinistri di cui alle lettere a) b) c) del primo comma dell'art. 302 del CAP, provvede a chiedere il preventivo benestare al Fondo.

L'Impresa, nei casi di particolare urgenza, potrà liquidare i sinistri di cui al punto 1, con successiva richiesta di benestare a ratifica al Fondo obbligatoriamente entro 10 giorni lavorativi dal pagamento.

Art. 6

L'Impresa ai fini della prevenzione di fenomeni fraudolenti provvede ad esercitare un attento e costante monitoraggio dei sinistri di pertinenza del Fondo.

Qualora nello svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, riscontri l'esistenza di fatti o situazioni astrattamente riconducibili a fattispecie di reato, presenta tempestivamente presso le autorità competenti, esposto o denuncia querela, dandone preventiva notizia al Fondo.

Art. 7

Per i sinistri liquidati nell'ambito dell'autonomia dell'Impresa in transazione e/o su sentenza, l'Impresa è tenuta a conservare la documentazione in originale e a consentirne l'accesso, in sede di verifica, da parte del Fondo.

Il Fondo si riserva il diritto di esaminare i dati, i documenti e gli elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a) b) c) del primo comma dell'art. 302 del CAP.

Art. 8

L'impresa è tenuta ad effettuare periodiche verifiche di audit sulle strutture preposte alla liquidazione dei sinistri; le relative risultanze sono trasmesse a Consap/FGVC e ad IVASS.

Parte II

Recuperi

Art. 9

Le azioni di regresso e surroga, curate dall'impresa, vengono esercitate sulla base di specifiche istruzioni e/o direttive emanate dal Fondo che prevedono anche i limiti di autonomia di gestione dell'impresa.

Art. 10

L'Impresa:

- 1) comunica al Fondo, entro il mese successivo a quello dell'incasso, le somme a qualsiasi titolo recuperate nonché le relative spese sostenute a tal fine, secondo lo schema predisposto dal Fondo;
- 2) provvede, ai sensi dell'art. 304, comma 2, del CAP, in via di surroga al recupero degli indennizzi pagati ai danneggiati mediante richiesta di insinuazione al passivo delle relative imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- 3) retrocede al Fondo - ai sensi dell'art. 28 del Regolamento - gli importi recuperati, versando quanto ricevuto dai Commissari liquidatori in sede di distribuzione dell'attivo (acconti nonché riparti parziali e finali) della procedura liquidatoria entro 15 giorni lavorativi dalla data di valuta dell'avvenuto incasso; scaduti i quali saranno altresì dovuti gli interessi legali;
- 4) riconosce al Fondo, nell'ipotesi di mancata richiesta di ammissione al passivo delle Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa o di riscontrata negligenza nella gestione delle liti relative a dette richieste, l'importo equivalente al danno effettivamente subito dal Fondo comprensivo di interessi legali.

M.

Parte III

Rendiconti

Art. 11

I rendiconti semestrali di cui all'art. 39 del Regolamento devono essere redatti secondo schemi predisposti dal Fondo e corredati della documentazione necessaria a giustificare i pagamenti effettuati fuori autonomia (sentenza, ordinanza o benestare rilasciato dal Fondo).

I pagamenti a qualsiasi titolo effettuati dall'Impresa, dovranno essere comprovati mediante l'inoltro di copia dell'atto di quietanza sottoscritto dagli interessati redatto sugli appositi moduli concordati tra l'impresa e il Fondo.

Le imprese sono tenute a trasmettere al Fondo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i rendiconti, un prospetto - redatto secondo gli schemi predisposti dal Fondo - dal quale risulti l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto, il presumibile ammontare dei danni derivanti da sinistri denunciati e non ancora liquidati alla fine dell'esercizio stesso, nonché l'ammontare dei sinistri in contenzioso. L'Impresa si impegna inoltre a trasmettere tale prospetto, con dati provvisori, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il prospetto stesso.

Gli estratti conto relativi alle operazioni di addebitamento e accreditamento - da allegarsi ai rendiconti - vengono redatti secondo lo schema predisposto dal Fondo.

Art. 12

Il Fondo - a norma dell'art. 36, n. 2, lettera a) del Regolamento - comunica il proprio benestare o le sue osservazioni sui rendiconti semestrali inviati dall'Impresa a norma dell' art. 39 del Regolamento, entro 90 giorni dalla data di ricezione dei rendiconti completi, trasmessi in via telematica.

L'impresa - entro 90 giorni dalla ricezione dell'eventuali osservazioni del Fondo - provvede a rettificare il rendiconto trasmesso e ad

inoltrarlo nuovamente; il Fondo è tenuto a comunicare il benestare al rendiconto rettificato entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. 13

Il Fondo – a norma dell'art. 36, n. 2, lettera b) del Regolamento – rimette all'Impresa l'eventuale saldo a congruaggio dei rendiconti semestrali, nei limiti della disponibilità del Fondo, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del benestare di cui al precedente art. 12.

Art. 14

L'impresa, dopo l'invio del rendiconto semestrale completo, può chiedere – a norma dell'art. 36, n. 2, lettera d) del Regolamento – il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima del termine di cui al primo comma del precedente art. 8 qualora l'importo di tali somme superi l'1% di quelle globalmente pagate dall'Impresa nell'intero esercizio precedente, per sinistri del proprio portafoglio relativi a danni causati a terzi nell'esercizio della attività venatoria e limitatamente a tale eccedenza.

L'accoglimento della richiesta è in ogni caso subordinata alla disponibilità patrimoniale del Fondo.

Parte IV

Aspetti economici

Art. 15

Il Fondo – a norma dell'art. 36, n. 2, lettera e) del Regolamento – per il rimborso di tutte le spese sostenute dall'impresa ai fini del risarcimento dei danni di cui all'art. 302 del CAP, riconosce all'impresa stessa una percentuale commisurata all'ammontare delle somme pagate per sinistri, ivi comprese le spese rifuse ai danneggiati ed i compensi pagati ai loro procuratori nonché le imposte di registro e le spese di CTU, pari a:

-15% per i sinistri accaduti nella regione Toscana;

- 15% per i sinistri accaduti nella regione Umbria;
- 15% per i sinistri accaduti nella regione Calabria;
- 15% per i sinistri accaduti nella regione Sicilia.

Per i sinistri che diano luogo ad indennizzi per un importo complessivo superiore ad €. 85.000,00 (ottantacinquemila/00) le percentuali di cui sopra si applicano limitatamente e fino al predetto importo di €. 85.000,00 (ottantacinquemila/00).

Le spese sostenute in primo grado (per legali, periti, sanitari, tecnici) relative alle azioni di recupero da indennizzo o da regresso nonché le spese sostenute in primo grado per le istanze tardive relative alle ammissioni al passivo, saranno rimborsate a piè di lista, secondo lo schema predisposto dal Fondo.

Le spese di cui sopra, relative ai successivi grado di giudizio, saranno rimborsate a piè di lista ove le difese saranno condivise dal Fondo.

Art. 16

Il Fondo - a norma dell'art. 36, n. 2, lettera c) del Regolamento - riconosce all'impresa gli interessi sulle somme da questa anticipate per i pagamenti dei sinistri e per le relative spese di liquidazione risultanti dai rendiconti semestrali; tali interessi - determinati nella misura corrispondente al 70% della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (TUR) - vigente nei semestri nei quali sono state effettuate le anticipazioni - sino ad un minimo dello 0,1%, saranno peraltro corrisposti dal Fondo per l'intero semestre, soltanto sulla metà delle somme complessivamente anticipate dall'impresa, al titolo su indicato, nel corso del semestre preso in considerazione.

Analogamente si procederà per il riconoscimento, da parte dell'Impresa, degli interessi sulle somme recuperate da rimborsare al Fondo.

Sui saldi dei rendiconti semestrali per i quali è stato dato il benestare verranno riconosciuti gli interessi - nella misura sopra indicata - a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del semestre e fino al giorno del pagamento da parte del Fondo.

Art.16 bis

Per gli esercizi 2012/2013/2014 - determinatosi un tasso negativo in applicazione dell'art. 8 della Convenzione in vigore per detti esercizi - viene applicato un tasso pari a zero.

Art. 17

Il Fondo si riserva di stralciare gli importi relativi ai sinistri, in misura totale o parziale – comprensivi delle spese riconosciute – qualora, in sede di verifiche e controlli, emergano inadempimenti da parte dell'Impresa a quanto disposto dalla normativa vigente, dalla presente Convenzione e dalle direttive del Fondo in particolare, per ciò che attiene:

- liquidazione dei sinistri in transazione;
- gestione del contenzioso;
- attività di recupero ed ammissione al passivo delle l.c.a.;
- le attività antifrode di cui all'art. 6.

Detti importi verranno reinseriti nel I° rendiconto successivo, una volta forniti da parte dell'impresa i chiarimenti richiesti.

Parte V

Disposizioni finali

Art. 18

L'impresa designerà all'interno della propria struttura organizzativa un referente apicale – da comunicare al Fondo – il quale sarà l'esclusivo responsabile delle problematiche generali relative ai rapporti intercorrenti ex lege nonché per Convenzione.

Art. 19

Le parti contraenti dichiarano di voler risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere in dipendenza della presente Convenzione deferendo la soluzione della medesima al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dal Fondo, uno dall'impresa ed il terzo dalle due parti o, in mancanza di accordo, dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La presente Convenzione è soggetta all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito l'IVASS ed è resa disponibile sui siti di Consap S.p.A. e dell'impresa.

La presente Convenzione è esente dalla formalità di registrazione ai sensi dell'art. 353, comma 3, del CAP.

Art. 20

La presente Convenzione ha effetto dal 1° luglio 2015 per i sinistri accaduti dal 1° luglio 2015.

Roma,.....

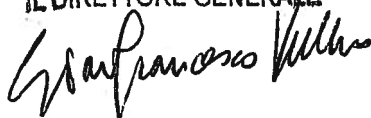
CONSAP S.P.A.



PER APPROVAZIONE;

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE



9 - OTT. 2015



L'IMPRESA DESIGNATA

Sara Assicurazioni Spa
Direttore Generale
Alessandro Santoliquido



